

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRECO, ALBANELLA, BURTONE, CAPODICASA, CULOTTA, GENOVESE, GIAMMANCO, GULLO, IACONO, MINARDO, MOSCATT, PAGANO, PICCOLI NARDELLI, RACITI, ZAPPULLA

Disposizioni per l'integrazione e l'attuazione dei programmi di ammodernamento e potenziamento della rete della viabilità secondaria nella regione Calabria e nella regione siciliana, di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e loro rifinanziamento

Presentata l'8 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge ha come scopo essenziale il rilancio del programma di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 206.

Obiettivo fondamentale del progetto di legge è la creazione di un vero e proprio sistema viario a rete mediante lo sviluppo di un piano straordinario di ammodernamento e adeguamento viari: gli interventi inseriti in tale piano dovranno garantire una copertura del territorio di tutte le province, creando un adeguato « reticolo »

infrastrutturale nel territorio di entrambe le regioni, sia mediante nuove iniziative, sia mediante l'adeguamento delle infrastrutture viarie al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

A tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti proprietari, sotto il coordinamento delle regioni competenti, dovranno provvedere a elaborare un piano straordinario di ammodernamento e adeguamento viari, di seguito « piano », individuando la strade provinciali in cui intervenire, con priorità per quelle di maggiori estensione e percorrenza, specificando altresì, nell'ambito del piano, il livello di progettazione, le fonti finanziarie disponibili e quelle da

individuare e gli enti proprietari. Nel piano non potranno essere inseriti interventi già finanziati con altre leggi ovvero con provvedimenti nazionali o regionali. Il piano è presentato, entro il predetto termine, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, entro i successivi sessanta giorni, a individuare gli interventi e la relativa ripartizione dei fondi tra gli enti proprietari che, a loro volta, provvedono a indire le gare d'appalto entro centoventi giorni dalla definizione del piano da parte dei Ministri competenti.

In considerazione dell'estrema urgenza di dare attuazione al piano, per garantire una rapida realizzazione degli interventi ivi previsti, le stazioni appaltanti affidano i relativi lavori del piano con procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162. Le stazioni appaltanti applicano, altresì, agli interventi del piano la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia di cui all'articolo 122, comma 9, dello stesso codice.

Per le medesime ragioni e per i soli interventi previsti nel piano la presente proposta di legge prevede l'applicazione dell'articolo 122, comma 7, (che dispone modalità di affidamento per lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro), ma solo fino all'importo della soglia europea. Ove la stazione appaltante intenda adottare tali procedure si dispone che, in deroga al citato comma 7 dell'articolo 122, l'invito debba essere inviato, qualunque sia l'importo dei lavori, a venti soggetti di cui almeno dieci in grado di garantire operatività nell'area in cui ricadono gli interventi oggetto dell'appalto. Per l'adeguamento — in tempi brevi, in considerazione dell'urgenza — dei tracciati di viabilità secondaria e nel caso la stazione appaltante intenda adottare la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori di cui all'articolo 123 del citato codice, si prevede

che, in deroga al medesimo articolo 123, le stazioni appaltanti abbiano l'obbligo di invitare almeno venti concorrenti individuati dall'elenco delle imprese presenti nel casellario delle imprese dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui almeno dieci in grado di garantire operatività nell'area in cui ricadono gli interventi oggetto dell'appalto. Sono tali le imprese che hanno sede legale od operativa nella provincia in cui ricadono gli interventi o nelle province nel caso di interventi ricadenti in più di una provincia.

Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente proposta di legge è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto del « fare »), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; per gli anni 2017 e 2018 si ricorre al medesimo Fondo, previo adeguamento della dotazione in sede di legge di stabilità, con le modalità previste dalla legge di contabilità n. 196 del 2009. Si prevede, inoltre, che eventuali economie realizzate con i ribassi d'asta siano vincolate al finanziamento di ulteriori interventi inseriti nel piano.

Gli interventi della presente proposta di legge sono realizzati mediante accordi di programma: a tale fine ogni ente proprietario dovrà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, stipulare un apposito accordo di programma con la regione competente e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I fondi destinati alla realizzazione degli interventi del piano dovranno essere gestiti in conformità al regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, agli articoli 8 e 10 in materia di programmi comuni

fra più amministrazioni e contabilità speciali, a tale fine, le risorse necessarie sono versate su una contabilità speciale vincolata presso la Banca d'Italia.

Nel rispetto di quanto previsto dal cosiddetto « statuto delle imprese » ovvero la legge 11 novembre 2011, n. 180, e al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti dei lavori per gli interventi previsti dal piano, all'articolo

6 si dispone l'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera *a*), della citata legge in materia di disciplina degli appalti pubblici per le micro, piccole e medie imprese. Si dispone inoltre espressamente che gli interventi inseriti nel piano non possano superare la soglia di importo a base d'asta di 10 milioni di euro e che è consentito suddividere il progetto di adeguamento e ammodernamento in più lotti funzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di rilanciare il programma di ammodernamento e potenziamento di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di adeguare le infrastrutture viarie alle disposizioni degli articoli da 13 a 17 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari, sotto il coordinamento delle regioni competenti, provvedono a elaborare un piano straordinario di ammodernamento e adeguamento viari, di seguito denominato « piano », individuando le strade provinciali su cui intervenire, con priorità per quelle di maggiori estensione e percorrenza, indicando il livello di progettazione, le fonti finanziarie disponibili e quelle da individuare, gli enti proprietari.

2. Nel piano non possono essere inseriti interventi già finanziati con altre leggi o provvedimenti nazionali o regionali.

3. Al fine di pervenire a un vero e proprio sistema viario a rete, gli interventi inseriti nel piano devono garantire la copertura di tutto il territorio della regione con interventi in tutte le province.

ART. 2.

(Termini).

1. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del piano, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a indivi-

duare gli interventi e la relativa ripartizione dei fondi tra gli enti proprietari.

2. Gli enti proprietari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, provvedono a indire le gare d'appalto individuando le modalità di espletamento e i criteri di aggiudicazione in relazione al livello della progettazione esistente.

ART. 3.

(Procedure).

1. Al fine di consentire una celere realizzazione degli interventi e limitatamente a questi ultimi, le stazioni appaltanti affidano i lavori secondo le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente comma le stazioni appaltanti prevedono l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

3. Al fine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e per i soli interventi previsti nel piano l'applicazione dell'articolo 122, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è consentita fino all'importo della soglia stabilita dall'Unione europea. Ove la stazione appaltante intenda adottare le procedure previste dal citato articolo 122, comma 7, in deroga allo stesso, l'invito deve essere inviato, qualunque sia l'importo dei lavori, a venti soggetti di cui almeno dieci in grado di garantire operatività nell'area in cui ricadono gli interventi oggetto dell'appalto.

4. In considerazione dell'urgenza di pervenire all'adeguamento dei tracciati di viabilità secondaria e nel caso la stazione appaltante intenda adottare le procedure previste dall'articolo 123 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in deroga allo stesso, le stazioni appaltanti

hanno obbligo di invitare almeno venti concorrenti individuati dall'elenco delle imprese presenti nel casellario delle imprese dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui almeno dieci in grado di garantire operatività nell'area in cui ricadono gli interventi oggetto dell'appalto.

5. Ai fini del presente articolo l'operatività dei concorrenti è garantita con la presenza di una sede legale operativa nella provincia in cui ricadono gli interventi o nelle province nel caso di interventi ricadenti in più di una provincia.

ART. 4.

(Impegni finanziari pluriennali).

1. Per le finalità della presente legge sono assegnate risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.

2. Le economie realizzate con i ribassi d'asta sono vincolate al finanziamento di ulteriori interventi inseriti nel piano.

ART. 5.

(Accordi di programma).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ogni ente proprietario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, stipula un apposito accordo di programma con la regione competente e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I fondi assegnati ai sensi della presente legge sono gestiti in conformità agli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, e sono versati su una contabilità speciale vincolata presso la Banca d'Italia.

ART. 6.

(Norme per la salvaguardia delle piccole e medie imprese).

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera *a*), della legge 11 novembre 2011, n. 180, al fine di consentire un maggiore coinvolgimento delle piccole e medie imprese nei processi di realizzazione degli interventi inseriti nel piano, gli stessi interventi non possono superare la soglia di importo a base d'asta di 10 milioni di euro.

2. Al fine di cui al comma 1 è consentito suddividere il progetto di adeguamento e ammodernamento viari in più lotti funzionali.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; è autorizzata altresì, la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante utilizzo, per un ammontare equivalente, del medesimo Fondo, previo adeguamento della dotazione in sede di legge di stabilità, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

€ 1,00



17PDL0015290